

Alma Poloni
***Qualche riflessione sugli sviluppi duecenteschi della fiscalità pisana
a partire da un documento inedito del 1248***

[A stampa in «*Un filo rosso*». *Studi antichi e nuove ricerche sulle orme di Gabriella Rossetti in occasione dei suoi settanta anni*, a cura di Gabriella Garzella ed Enrica Salvatori, Pisa, GISEM-ETS, 2007, pp. 195-208 © dell'autrice – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", www.retimedievali.it].

Qualche riflessione sugli sviluppi duecenteschi della fiscalità pisana a partire da un documento inedito del 1248*

ALMA POLONI

Il documento che è al centro di questo contributo non sembra avere suscitato grande interesse, nonostante sia conservato all'interno di un fondo pergameneo molto sfruttato¹. Eppure si tratta di una testimonianza preziosa se si considera la complessiva situazione documentaria pisana, caratterizzata dalla quasi totale dispersione della documentazione pubblica duecentesca.

I limiti documentari hanno avuto conseguenze pesanti sulla conoscenza della fiscalità cittadina. Cinzio Violante ha messo in luce gli avanzati strumenti di finanziamento della spesa pubblica elaborati dai gruppi dirigenti pisani nella seconda metà del XII secolo². Altrettanto chiari appaiono i meccanismi di gestione delle finanze comunali a partire dai primi anni del XIV secolo³. Rimane però in ombra proprio il XIII secolo, una fase di intense trasformazioni economiche e politiche che cambiarono il volto della società cittadina⁴.

Naturalmente non si pretende che l'analisi di un documento isolato possa riempire una lacuna tanto rilevante. Tuttavia una migliore comprensione della natura dell'operazione finanziaria attestata dall'atto del 1248, messa in collegamento con altre notizie frammentarie provenienti da fonti diverse, può forse dare un piccolo contributo all'interpretazione di un aspetto del Duecento pisano.

Il documento del 1248 pone in realtà grossi problemi interpretati-

* Archivio di Stato di Pisa, Diplomatico Alliata, 1249 novembre 24 stile pisano (1248 stile comune). Pubblichiamo il documento in appendice.

¹ Fa eccezione soltanto D. Herlihy, *Pisa nel Duecento*, Pisa 1973, pp. 119-121. L'interpretazione dello storico americano non mi sembra però convincente.

² C. Violante, *Le origini del debito pubblico e lo sviluppo costituzionale del Comune*, in Id., *Economia, società, istituzioni a Pisa nel Medioevo. Saggi e ricerche*, Bari 1980, pp. 67-100.

³ C. Violante, *Imposte dirette e debito pubblico nel basso medioevo*, in Id., *Economia, società*, cit., pp. 101-157; M. Ginatempo, *Prima del debito. Finanziamento della spesa pubblica e gestione del deficit nelle grandi città toscane (1200-1350 ca.)*, Firenze 2000.

⁴ Mi permetto di rimandare a A. Poloni, *Trasformazioni della società e mutamenti delle forme politiche in un Comune italiano: il Popolo a Pisa (1220-1330)*, Pisa 2004.

vi. Si tratta di un sindacato, cioè della revisione, da parte dei *modulatores* comunali, dei conti relativi a un'operazione finanziaria conclusa nel 1247, consistente nell'alienazione di un'entrata fiscale – definita *supraposita* – a un gruppo di ricchi mercanti cittadini (righe 1-8). Il termine «supraposita» indica in genere un'addizionale su un'imposta. Nel nostro caso si intende una maggiorazione sui dazi doganali che gravavano sulle merci importate via mare, normalmente riscossi a Pisa dai capitani della degazia⁵. Il considerevole prezzo di vendita della *supraposita*, 22100 lire pisane, farebbe pensare a una cessione dell'intero diritto doganale maggiorato, piuttosto che della sola addizionale, ma questo è un primo punto sul quale non è possibile fare chiarezza.

Come ha scritto David Herlihy, siamo di fronte con ogni probabilità ad un prestito volontario da parte di un gruppo di mercanti – *emptores* nel documento – rimborsato dal Comune attraverso l'assegnazione degli introiti della degazia. Secondo lo studioso americano le autorità comunali non avrebbero ceduto agli *emptores* la gestione del cespite fiscale, ma soltanto i suoi proventi. Si tratterebbe cioè di un'operazione del tutto simile a una forma di finanziamento del disavanzo molto comune all'inizio del Trecento: l'esazione di prestanze volontarie o forzose rimborsate attraverso l'assegnazione ai creditori di entrate pubbliche⁶. La procedura è ben conosciuta: le imposte obbligate, riscosse dagli ufficiali comunali, confluivano poi nelle mani dei *camerarii* – cioè nella tesoreria centrale del Comune –, i quali in seguito provvedevano alla distribuzione del denaro ai creditori o a loro rappresentanti. Questo sistema consentiva alle autorità comunali di mantenere uno stretto controllo sui flussi di denaro in entrata e in uscita, secondo una concezione centralistica tipica dei decenni a cavallo tra Due e Trecento.

A mio parere invece agli *emptores* del 1247 non erano stati semplicemente assegnati gli introiti della tassa, ma era stata delegata loro anche la sua gestione⁷. Non è chiaro se essi si occupassero dell'e-

⁵ Per il funzionamento dell'ufficio della degazia cfr. *I Brevi del Comune e del Popolo di Pisa dell'anno 1287*, a cura di A. Ghignoli, Roma 1998, Breve del Comune, libro I, rubrica LIX, pp. 123-128, «De capitaneis, notariis, nuntiis degathie et custodibus turrium».

⁶ Violante, *Imposte dirette*, cit., pp. 120 e ss; Ginatempo, *Prima del debito*, cit., pp. 73-80.

⁷ Mi sembra che esistano numerosi indizi in questo senso. Innanzitutto, con una terminologia tecnica estremamente precisa e difficilmente equivocabile si specifica che la revisione dovrà riguardare «rationem siquidem actus *gestionis et administrationis*» dell'imposta da parte del consorzio di mercanti (riga 3). La stessa coppia terminologica, «*gestionem et administrationem*», ritorna alla fine del documento (r. 43). Alla r. 18 si in-

sazione, magari attraverso personale stipendiato, oppure si servissero degli ufficiali attivi nella degazia. Il denaro in ogni caso non passava attraverso i tesoriери del Comune, ma veniva incassato direttamente dagli *emptores*. Il nostro documento sembra dunque attestare un'operazione finanziaria non assimilabile a quelle trecentesche, fondata su una concezione profondamente diversa della fiscalità e del rapporto tra amministrazione comunale e credito privato.

In definitiva siamo di fronte alla vendita temporanea di un'entrata dietro anticipo di capitale, una manovra che assicurava alle autorità comunali la pronta disponibilità di una forte somma necessaria per far fronte all'emergenza finanziaria determinata dal riacutizzarsi del conflitto tra Pisa e Genova⁸. I termini dell'accordo, però, sono tutt'altro che chiari. Il nostro documento infatti non è un rendiconto delle somme percepite dagli *emptores*, ma degli scomputi, cioè delle somme *non* percepite da essi e perciò sottratte da quanto ancora dovevano al Comune⁹. Gli *emptores* avevano infatti versato soltanto 11050 lire, la metà del prezzo fissato per l'alienazione della *supraposita* (rr. 9-10). Possiamo forse ipotizzare un pagamento in due rate che, a mio parere, poteva avere anche la finalità di fornire maggiori garanzie al gruppo di creditori del Comune.

Le entrate doganali legate alle attività marittime erano per natura difficili da calcolare in anticipo, perché soggette a una serie di variabili imprevedibili, di natura politica, commerciale e persino climatica. La cifra di 22100 lire costituiva un valore di riferimento, stabilito probabilmente sulla base delle annate precedenti. Il pagamento per metà anticipato e per metà alla chiusura del contratto contribuiva

forma che gli *emptores* avevano dovuto restituire ad alcuni mercanti del regno di Federico II 680 lire circa «*perceptas et exactas ab eis pro dirictu mercium et haveris*». Alla r. 21 leggiamo che alcuni mercanti stranieri «*dare debere dictis emptoribus pro dirictu extimationis eorum navium*» una certa somma (tutti i corsivi sono miei). L'analisi del testo mostra a mio parere che l'esazione del dazio e i rapporti con i mercanti stranieri tassati venivano gestiti direttamente dagli *emptores*.

⁸ Cfr. r. 7. Nel fondo Coletti dell'Archivio di Stato di Pisa si è conservato un contratto – datato 25 maggio 1247 – stipulato tra il podestà di Pisa Marino da Eboli, affiancato dai senatori e dai consoli del mare, e i due ammiragli della flotta allestita contro Genova, composta da due navi e quattro galee. Le due parti si accordano perché, nel caso di permanenza in mare oltre il tempo stabilito, pari a un mese, l'equipaggio continui a percepire il salario giornaliero pattuito (ed. F. Schneider, *Toscanische Studien. Urkunden zur Reichsgeschichte von 1000 bis 1268*, Aalen 1974, pp. 230-231).

⁹ Cfr. per esempio rr. 20, 23-24, 26, 29 ecc. Alla fine del rendiconto si legge: «*Quas omnes discomputationes et compensationes que sunt in summa libre decem milia trecente quinquaginta octo soldi novem et denarii quatuor approbamus et iusta et legitime factas esse censemus*» (rr. 35-36).

forse a mettere al riparo gli *emptores* dal rischio di perdite: i mancati incassi potevano infatti essere scontati sulla seconda rata.

È bene ribadire che si tratta soltanto di un'ipotesi interpretativa, e che la descrizione dell'operazione nel documento non è affatto lineare come questa esposizione potrebbe suggerire. Quel che è certo è che alla fine gli *emptores* si limitarono a pagare, della seconda rata, poco più di 191 lire (r. 36); erano stati infatti applicati una serie di scomputi elencati in uno speciale libro contabile (*quaternus*) compilato da due frati, appartenenti all'Ordine della penitenza, in seguito a un'apposita delibera del senato e del consiglio maggiore. Tali scomputi riguardavano i prelievi doganali sulle merci introdotte in città dai mercanti provenienti dal regno di Federico II, da Savona, dalle coste nordafricane (le «terre del re di Tunisi») e dalle località soggette al re d'Aragona (che comprendevano l'area provenzale, fondamentale per il commercio pisano) (rr. 15-17).

Sembra di capire che i dazi dovuti da questi gruppi di mercanti non fossero stati incassati dagli *emptores*, e perciò venissero scontati dalla seconda rata¹⁰. Se questo denaro, a differenza dei diritti doganali pagati dalle altre comunità mercantili, non era stato riscosso dagli *emptores*, è verosimile che fosse stato incamerato direttamente dal Comune. Si potrebbe cioè pensare che i consigli comunali – dai quali, come abbiamo visto, i due frati hanno ricevuto il mandato di tenere il registro degli scomputi – avessero stabilito di sottrarre alcuni degli introiti della *supraposita* al controllo degli *emptores*.

Le autorità comunali potrebbero essersi riservate una parte delle entrate doganali per fare fronte alle necessità connesse alla manutenzione e al miglioramento delle infrastrutture portuali, la principale destinazione dei proventi della degazia in tempi normali. Ma non è l'unica spiegazione possibile. Il *quaternus* dei due frati si apre con la registrazione di una restituzione (r. 18): gli *emptores* sono stati costretti a restituire ad alcuni mercanti provenienti dal regno di Federico II una certa somma che, a quanto sembra, era stata riscossa in maniera illegittima, probabilmente contravvenendo agli accordi commerciali tra Pisa e l'imperatore. In effetti tutte le comunità mercantili sottratte alle competenze degli *emptores* provenivano da realtà politiche con le quali Pisa aveva concluso in tempi diversi patti commerciali periodicamente rinnovati, e godevano dunque in città di un trattamento doganale privilegiato¹¹. I rapporti con questi grup-

¹⁰ Cfr. per esempio rr. 22-24.

¹¹ G. Rossi Sabatini, *L'espansione di Pisa nel Mediterraneo fino alla Meloria*, Fi-

pi di mercanti sollevavano problemi particolari di natura eminentemente politica; è possibile che per questa ragione tali rapporti fossero stati esclusi dalla sfera d'azione degli *emptores* e riservati alle autorità comunali e ai loro ufficiali, legittimati a portare avanti le eventuali contrattazioni commerciali e diplomatiche¹².

La cessione a privati cittadini della riscossione e della gestione di entrate comunali era una pratica prevista nella legislazione pisana della prima metà del Duecento¹³. Nel *Constitutum usus*, nell'ambito della regolamentazione della pratica del sindacato degli ufficiali comunali, è specificato che i *modulatores* erano tenuti a sottoporre a revisione anche i conti «non officialium qui rerum pisani communis vel ad ipsum commune pertinentium administrationem, vel recolligendi aut recipiendi eas potestatem habent vel habuerint»¹⁴. Questa sezione del *Constitutum* non è databile con precisione, ma risale certamente ai primi decenni del XIII secolo¹⁵.

renze 1935; E. Salvatori, *Boni amici et vicini. Le relazioni tra Pisa e le città della Francia meridionale dall'XI alla fine del XIII secolo*, Pisa 2002.

¹² Vorrei provare a proporre una ricostruzione ipotetica degli avvenimenti, sulla base di una lettura un po' più approfondita delle righe 15-20. È abbastanza chiaro che i due frati non hanno ricevuto l'incarico di registrare gli scomputi e le compensazioni contestualmente all'alienazione della *sopraposita*, ma in un secondo momento, in seguito a specifici pronunciamenti del senato e del consiglio maggiore del Comune. La prima operazione registrata è la restituzione del denaro ai mercanti provenienti dal regno di Federico II; le successive registrazioni riguardano invece somme che *non* sono state riscosse dagli *emptores*. La sequenza degli eventi potrebbe essere stata questa: un gruppo di mercanti dell'Italia meridionale avrebbe protestato con le autorità comunali per un'esazione ritenuta illegittima perché contraria agli accordi intercorrenti tra Pisa e l'imperatore. Si sarebbe quindi sollevato un problema che in un primo momento non era stato contemplato, e che avrebbe richiesto la convocazione di una seduta del consiglio del senato e del consiglio maggiore e generale del Comune. Queste assemblee si sarebbero pronunciate a favore, oltre che della restituzione del denaro ai mercanti regnicoli, della sottrazione dei mercanti che usufruivano di privilegi ed esenzioni dalle competenze degli *emptores*, affidando ai due frati già incaricati di incamerare il prezzo della vendita della *sopraposita* il compito di tenere memoria delle somme non incassate dal consorzio di compratori, le quali sarebbero state scontate dalla seconda rata.

¹³ È da ritenere comunque che operazioni della portata di quella attestata nel 1247 non fossero comuni. La mancanza di chiarezza e le difficoltà che sembrano essere sorte in relazione ad alcune comunità mercantili privilegiate farebbero pensare che il Comune non si fosse mai trovato a dover affrontare problemi di tale complessità.

¹⁴ *Statuti inediti della città di Pisa*, a cura di F. Bonaini, 3 voll., Firenze 1854-1870, II, *Constitutum usus*, p. 1010.

¹⁵ Il brano riportato è infatti assente nella più antica versione dei *Costituta* giunta fino a noi, datata al 1186 (*I Costituti della legge e dell'uso di Pisa (sec. XII): edizione critica integrale del testo tradito dal "Codice Yale" (ms. Beinecke Library 415)*. Studio introduttivo e testo, con appendici a cura di P. Vignoli, Roma 2003), mentre compare nel testo del manoscritto utilizzato da Francesco Bonaini per la sua edizione, che riporta la

Al di là dei molti dubbi interpretativi che la lettura del documento lascia aperti, la cessione dell'amministrazione di un cespite fiscale – nel caso del 1247 uno dei più rilevanti per le casse cittadine – a un consorzio di creditori era effettivamente una delle forme di finanziamento del disavanzo a disposizione delle autorità comunali pisane nella prima metà del Duecento. Si tratta di una conclusione importante, dal momento che questo strumento finanziario non era in uso nelle altre città toscane¹⁶. La pratica dell'obbligazione di entrate pubbliche per il rimborso di prestiti volontari e prestanze forzose e dei relativi interessi divenne molto diffusa in tutti comuni toscani a partire dal tardo Duecento, ma con una differenza sostanziale rispetto all'operazione pisana del 1247: la destinazione dei gettiti di una o più imposte comunali alla restituzione dei prestiti non comportava affatto la devoluzione ai creditori della gestione delle imposte obbligate, che continuavano ad essere sottoposte al controllo delle autorità comunali.

La pratica attestata nel *Constitutum usus* e nel documento del 1248 ci riporta invece al contesto veneziano e, soprattutto, genovese. A Genova infatti il crescente indebitamento del Comune portò nel corso del Duecento allo sviluppo del complesso sistema delle *compere*, fondato appunto sul principio della cessione alle organizzazioni di creditori – i *comperisti*, chiamati anche *emptores intoitus*, con termine vicino a quello pisano – dell'intera gestione di cespiti fiscali¹⁷. Come è noto, i comperisti acquisirono un crescente potere economico e politico, e ad essi finì per essere delegata gran parte dell'amministrazione delle finanze comunali.

I costi che i comuni a vocazione marittima si trovarono ad affrontare per le guerre sul mare e la protezione dei commerci non erano in alcun modo paragonabili alle spese sostenute dalle città dell'interno per la competizione a livello locale e regionale. Agli alti costi corrispondevano però entrate ricche e sicure – anch'esse assai lonta-

redazione del 1233 e, in margine, le successive modifiche e correzioni. Questa sezione è stata dunque aggiunta in una delle correzioni successive al 1186 e antecedenti alla stesura del 1233, cioè nel 1221, 1223, 1231 o, appunto, 1233.

¹⁶ Ginatempo, *Prima del debito*, cit., pp. 73-80.

¹⁷ H. Sieveking, *Studio delle finanze genovesi nel medioevo e in particolare sulla casa di San Giorgio*, «Atti della Società Ligure di Storia Patria», 1905, pp. XIII-257 (parte prima) e 1906, pp. VII-364 (parte seconda); V. Polonio, *L'amministrazione della Repubblica genovese tra Tre e Quattrocento. L'archivio «Antico Comune»*, «Atti della Società Ligure di Storia Patria», 1977, pp. 7-91; G. Felloni, *Stato genovese, finanza pubblica e ricchezza privata: un profilo storico*, in *Fra spazio e tempo. Studi in onore di Luigi de Rosa*, a cura di I. Zilli, vol. I, Napoli 1995, pp. 383-406.

ne dalle possibilità degli altri comuni dell'Italia centro-settentrionale – legate soprattutto ai prelievi doganali sul commercio che transitava per i porti, e al monopolio del sale. In questo contesto, e di fronte a una forte disponibilità di capitali privati, l'alienazione temporanea di alcune di queste entrate a gruppi di creditori era la soluzione più a portata di mano per il finanziamento della spesa pubblica. Il massiccio ricorso al credito privato a sua volta fu all'origine del precoce accumulo del debito in queste realtà cittadine.

Pisa presentava le stesse condizioni strutturali – elevata spesa pubblica, ricche entrate – che caratterizzavano Venezia e Genova, e non stupisce perciò che i suoi assetti fiscali abbiano alcuni tratti in comune con quelli delle due città marittime. Tuttavia già nella prima metà del Duecento lo sviluppo del sistema fiscale pisano perdeva terreno rispetto ai modelli genovese e veneziano; questo rallentamento può forse essere interpretato come un primo segnale della perdita di dinamicità dell'economia cittadina e dell'inizio di un ripiegamento che diverrà evidente negli ultimi decenni del secolo. In particolare, non sembra riscontrabile a Pisa in questa fase precoce il salto di qualità rappresentato dall'introduzione e dal graduale perfezionamento del sistema delle prestanze forzose generali a interesse, che a Genova ma soprattutto a Venezia divennero rapidamente il cardine della fiscalità cittadina, riducendo il ricorso ai prestiti volontari¹⁸. Le prestanze forzose consentirono un forte aumento del flusso di denaro in entrata. Il conseguente balzo in avanti dell'indebitamento rese necessaria un'organizzazione sempre più complessa e articolata della gestione del debito pubblico, fino ai primi consolidamenti.

Il modello fiscale pisano si distanziò definitivamente da quello genovese e veneziano negli ultimi decenni del Duecento, conformandosi alle altre città toscane. L'abbandono della pratica della cessione di entrate pubbliche ai creditori del Comune bloccò lo sviluppo di un sistema simile a quello delle compere genovesi. Il rifiuto di questo strumento finanziario non fu però legato tanto alla sua parziale sostituzione con metodi più efficienti e meno onerosi di reperimento delle risorse – le prestanze generali divennero consuete soltanto a partire dal secondo decennio del Trecento – ma piuttosto a ragioni politico-ideologiche, secondo un percorso che le fonti ci consentono di ricostruire con una certa precisione.

¹⁸ G. Luzzatto, *Il debito pubblico a Venezia dagli ultimi decenni del XII secolo alla fine del XV*, Varese-Milano 1963; M. Knapton, *La finanza pubblica*, in *Storia di Venezia*, II, *L'età del Comune*, Roma 1995, pp. 371-407.

Abbiano in realtà testimonianza di un'altra ondata di alienazioni di entrate pubbliche, negli anni compresi tra il 1270 e il 1283-84. Queste operazioni riguardarono quasi esclusivamente gli introiti della dogana del sale, in misura di gran lunga minore i proventi del ferro dell'Elba e altre entrate secondarie. I gettiti della dogana del sale furono venduti a consorzi di creditori – *emptores* – nel 1270, nel 1275, nel 1279, nel 1282 e ancora l'anno successivo¹⁹. A mio parere si trattava, come nel 1247, non della semplice obbligazione degli introiti di una tassa per il rimborso di un prestito, ma della cessione a organizzazioni di creditori dell'intera gestione di un cespite fiscale²⁰.

Dall'inizio degli anni '70 fino quasi alla metà degli anni '80 la dogana del sale risultò alienata in maniera pressoché permanente, senza che i suoi proventi riuscissero mai a rientrare nelle casse del Comune. Questo periodo, uno dei più difficili mai affrontati dai pisani, fu caratterizzato da un improvviso decollo della spesa pubblica determinato dalla lievitazione dei costi militari in seguito al rafforzamento del fronte guelfo dovuto all'ingerenza di Carlo I d'Angiò nelle vicende italiane. Come è noto, questa fase di crisi culminò con la battaglia della Meloria del 1284, ma si concluse davvero soltanto con la pace del 1293.

A causa dell'accavallarsi delle emergenze finanziarie le entrate della dogana del sale venivano rivendute prima dell'integrale liqui-

¹⁹ *I Brevi del Comune e del Popolo*, cit., Breve del Popolo, rubrica LXXX, pp. 534-535; *Ibidem*, Breve del Comune, libro II, rubrica VI, pp. 293-294.

²⁰ Come appare evidente dall'utilizzo di una terminologia molto esplicita, incentrata sulla coppia «venditio et concessio». Si potrebbe semmai pensare a concessioni in appalto della riscossione di queste entrate. In effetti la differenza tra un appalto e la cessione in godimento di un cespite fiscale è estremamente sfuggente. Possiamo tuttavia considerare l'appalto – attestato a Pisa solo dal pieno Trecento – come una misura ordinaria, finalizzata a rendere più regolare e stabile l'afflusso di denaro nelle casse del Comune. Gli appaltatori pagavano il canone pattuito in una serie di rate, in genere quadrimestrali. La vendita temporanea di un'entrata dietro anticipazione di capitale era invece una misura straordinaria messa in atto per far fronte ad un'urgenza finanziaria, e prevedeva perciò il versamento in anticipo dell'intera somma o di buona parte di essa. Sembra questo il caso delle operazioni che stiamo analizzando: nel 1279, per esempio, la dogana del sale fu venduta a un gruppo di mercanti capeggiati da Bonaccorso della Seta, che anticiparono al Comune il denaro necessario per un pagamento di 3000 marchi d'argento al papa. È importante notare che ai creditori sembrano delegate anche l'esazione e la riscossione diretta dei diritti alienati. Le autorità cittadine si impegnavano infatti a mettere a loro disposizione la forza coercitiva del Comune per garantire l'incasso regolare (*I Brevi del Comune e del Popolo*, cit., Breve del Comune, libro II, rubrica VI, pp. 293-294). La dipendenza del Comune dai creditori in momenti di grave difficoltà finanziaria garantiva a questi ultimi una forza di contrattazione che i semplici appaltatori non avevano, e che consentiva loro di dettare le condizioni.

dazione dei contratti precedenti²¹. Più consorzi di creditori formati in momenti diversi partecipavano dunque, in forme non desumibili dalle rubriche statutarie, ma certo piuttosto complesse, alla raccolta dei proventi della dogana del sale. Nel tempo questa intricata situazione avrebbe richiesto l'elaborazione di strumenti istituzionali adeguati e di organismi specificatamente deputati alla regolazione dei diritti dei numerosi soggetti coinvolti.

Pare insomma che in questa fase Pisa stesse andando incontro di nuovo, come era accaduto alla fine del XII secolo, a un rapido accumulo del debito pubblico, e che il forte indebitamento stimolasse la sperimentazione di soluzioni fiscali più articolate. Si andava delineando un sistema per alcuni versi simile alle *compere* genovesi, caratterizzato dal crescente potere politico ed economico dei creditori privati.

Questo sviluppo fu bloccato sul nascere da una precisa volontà politica. La rubrica LXXX del Breve del Popolo del 1287 si conclude con un impegno esplicito da parte delle autorità comunali ad opporsi per il futuro all'alienazione, sotto qualsiasi forma, delle entrate della dogana del sale²². Una *addictio* alla rubrica XXXI del primo libro del Breve del Comune dello stesso anno vietava l'alienazione anche per i proventi del ferro dell'Elba, che dovevano essere riscossi e amministrati esclusivamente dal Comune²³. Le due disposizioni sono probabilmente contemporanee, poiché per entrambe si prevede l'entrata in vigore dopo l'integrale soddisfazione degli *emptores* della serie di *vendictiones* conclusasi nel 1283. Anche i diritti della degazia erano sottoposti ad un'analogha proibizione, espressa con un'intransigenza anche maggiore giustificata dall'importanza centrale di questa risorsa per il finanziamento delle attività marittime e la manutenzione delle infrastrutture portuali²⁴.

²¹ Nel 1279 la dogana del sale venne venduta per quattro anni a Bonaccorso della Seta e soci; una nuova alienazione fu però conclusa prima della scadenza di questo contratto, nel 1282, e un'altra l'anno successivo (*I Brevi del Comune e del Popolo*, cit., Breve del Popolo, rubrica LXXX, pp. 534-535). La coesistenza di diritti vecchi e nuovi spiega del resto la necessità, quando fu redatta la nuova versione del testo statutario nel 1287, di conservare memoria degli impegni delle autorità comunali nei confronti non solo dei compratori più recenti, ma anche degli *emptores* delle *compere* più risalenti.

²² «Hoc addito quod finito tempore et ante finitum tempus suprascriptorum venditionum suprascripti introitus vendi non possint. Et hoc capitulum sit precisum. Et de hoc potestas et antiani teneantur precise iuramento» (*I Brevi del Comune e del Popolo*, cit., p. 535).

²³ «Et venam ferri de Ylbas vendi vel pignerari non patiemur sed finita venditione iam facta a comuni et pro comuni pisano habeatur et teneatur et exigatur» (*Ibidem*, p. 69).

²⁴ «Et iuramus nos potestates et capitanei quod non patiemur neque permicemus in-

La dispersione di queste disposizioni in diverse rubriche fa pensare a una maturazione lenta e difficile di un progetto consapevole di ristrutturazione del sistema fiscale cittadino, ritardato anche dalle continue emergenze degli anni '70 e dei primi anni '80. Tale consapevolezza sembra comunque pienamente raggiunta fin dai primi anni del Trecento: nel Breve del Comune trecentesco infatti le frammentarie indicazioni della redazione del 1287 erano state sostituite da una norma unica che vietava, in maniera sintetica e lapidaria, qualsiasi alienazione degli introiti derivanti dalle gabelle, dalla dogana del sale, dalle miniere dell'isola d'Elba e dalla degazia²⁵.

Interventi di questo genere sono stati a volte interpretati come espressione della volontà di evitare l'ingerenza dei privati nelle finanze pubbliche. Questa idea presuppone però l'esistenza nella cultura comunale di una separazione netta tra sfera pubblica e privata, tra società e stato, nelle stesse forme elaborate dal pensiero politico a partire dall'Ottocento, e non considera peraltro la quasi totale coincidenza dei vertici del Comune con il gruppo dei mercanti-banchieri dal quale provenivano gli stessi creditori. Alla base della scelta compiuta dall'*élite* popolare c'era invece, a mio parere, una visione fortemente centralistica dell'organizzazione istituzionale complessiva del Comune, e dunque anche della gestione delle finanze cittadine. Non si vedeva altro modo per assicurare un saldo controllo delle risorse finanziarie che convogliare interamente i flussi di denaro verso la tesoreria centrale del Comune²⁶.

troitum degathie sive dirictum vendi vel alienari seu pignerari aliqua occasione vel causa modo aliquo vel ingenio qui dici vel excogitari possit. Et ipsum introitum sive dirictum non patiemur vel permicemus seu consentiemus alibi expendi preter quam in factis maris et ordinis maris et tersane seu sua occasione vel causa tantum» (*Ibidem*, Breve del Comune, libro I, LIX, p. 127). Questa disposizione doveva essere precedente a quelle relative alla dogana del sale e al ferro dell'Elba. Si noti infatti che l'ondata di alienazioni del 1270-1283 non riguardò in nessun caso i diritti della degazia.

²⁵ «Introitus cabellarum pisani comunis, doane, vene ferri, salis et degathie dirictum pisani comunis non vendam, nec vendi consentiam ullo modo» (*Statuti inediti*, cit., Breve del Comune, libro I, XXXIII, p. 39). Era consentita la cessione di cespiti di secondaria importanza, ma soltanto su esplicito mandato degli Anziani e del Consiglio del Popolo.

²⁶ Il Breve del Comune del 1287 era già molto chiaro su questo aspetto. Nella rubrica XXXI del libro I, «De introitibus comunis», leggiamo: «Introitus omnes et redditus pisani comunis et datas etiam ad manus et potestatem camerariorum pisani comunis pervenire faciemus» (*I Brevi del Comune e del Popolo*, cit., p. 68). Nella rubrica LVII, che disciplinava proprio l'elezione e gli incarichi dei *camerarii*, si specificava: «Camerarios pisani comunis eligimus seu eligi faciemus duos bonos et legales viros et probos, qui sunt vel fuerint mercatores, et duos bonos et legales notarios cum eis, ad quorum camerariorum manus potestatem et bailiam faciemus pervenire omnes introitus et redditus et proventus pisani comunis pertinentes ipsi comuni pisano, qui pro tempore eorum officii re-

L'identificazione esclusiva del controllo con la centralizzazione mal si conciliava con una pratica che sostanzialmente dirottava le entrate pubbliche dagli organi centrali del Comune; come si è detto infatti gli introiti alienati venivano incamerati direttamente dai creditori, senza transitare per le mani dei *camerarii* comunali.

È ormai un luogo comune storiografico che il Popolo si sarebbe fatto portatore di un'azione di razionalizzazione e di rafforzamento della struttura istituzionale del Comune. Il problema è in realtà molto complesso, e non è certo questa la sede per affrontarlo; tuttavia, almeno nel caso dell'amministrazione delle finanze cittadine, le istanze di centralizzazione non sembrano coincidere con un'effettiva razionalizzazione, cioè con il passaggio a forme di gestione più efficienti. La mia ipotesi – ancora tutta da verificare – è anzi che le scelte operate in campo finanziario dal gruppo dirigente popolare, improntate a un'opzione centralistica legata a una cultura politica che andava delineandosi con crescente chiarezza a cavallo tra Due e Trecento, abbiano costituito in realtà un freno allo sviluppo di un sistema funzionale di gestione del debito pubblico. Nelle due città più all'avanguardia, Venezia e Genova, la tendenza prevalente non era infatti verso un forte potenziamento della tesoreria centrale del Comune, ma al contrario verso la creazione di organismi decentrati specificatamente deputati all'amministrazione del debito, dotati di proprie casse, di un proprio bilancio, di ufficiali, di autonome serie di scritture²⁷.

Soltanto nei decenni centrali del Trecento Pisa, insieme alle altre maggiori città toscane – tutte guidate da saldi governi popolari – sarebbe stata spinta dal rapido decollo dei costi militari ad elaborare strumenti più complessi e articolati di amministrazione della spesa pubblica.

colligi poterunt sine fraude» (*Ibidem*, pp. 113-114). Un caso molto chiaro riguarda i capitani della degazia. Dalla lettura della rubrica LIX del primo libro del Breve del Comune del 1287 appare chiaro che i capitani della degazia gestivano ancora una propria cassa, nella quale confluivano i proventi della degazia, e con la quale essi provvedevano direttamente al pagamento dei salari del personale e a tutte le spese connesse alla manutenzione, all'amministrazione e alla sorveglianza delle infrastrutture legate al commercio marittimo (*I Brevi del Comune e del Popolo*, cit., pp. 123-128). Nel breve trecentesco, invece, si legge che i due capitani sono tenuti ogni settimana a versare gli introiti della degazia nelle mani dei *camerarii* del Comune (*Statuti inediti*, cit., II, pp. 101-103).

²⁷ A Venezia la *camera imprestitorum* fu creata addirittura tra il 1224 e il 1252 (Luzzatto, *Il debito pubblico*, cit., pp. 20-21). A Genova l'*officium assignationis mutuatorum*, con competenze simili, assunse forma stabile nel 1303 (Sieveking, *Studio sulle finanze genovesi*, cit., pp. 93-98; Polonio, *L'amministrazione della Repubblica genovese*, cit., pp. 14-19).

Appendice

1248 novembre 24

Archivio di Stato di Pisa, Diplomatico Alliata

¹ In eterni Dei nomine Amen. Nos Gaitanus iudex de Gaitanis et Bandinus Bonbaronis et Rubertinus de Navacchio publici modulares offi² cialium et non officialium pis(ani) comunis qui anno proximo preterito fuerunt officiales et etiam eorum quos ex forma nostri brevis perquirere et investigare tenemur, / ³ rationem siquidem actus gestionis et administrationis Gerardi Provincialis, Periccioi Antonii, Sigerii Antonii, Ugolini Bonamici, Leoli quondam Rainerii / ⁴ ..., Marci Suverisii, Andree filii Baldovini Sciancati, Rainerii Canneti bancherii, Dodi bancherii, Bergi notarii, Ugolini bancherii, Benencase Gigor⁵ ..., Guidonis Pance filii Petri Porcelli, Oradini de Turchio, Dominici Gostantini, Benenati Belcarri, Uguiccionis Boccaccii, Pandulfini bancherii, Peric⁶ [cioli] ... Bartholomei Mussi et Bartholomei de Classo Mugelli et Baldovini notarii et Gerardi Bandi et Leopardi bancherii et Rubertini Kalende et / ⁷ ... Alberii emptorum supraposite duarum navium et quatuor galearum empte tempore domini Marini de Ebulo pis(anorum) olim dei gratia potestatis perquisivimus et / ⁸ investigavimus diligenter. Invenimus namque dictos emptores emisse introitus et proventus dicte supraposite a comuni pis(ano) pro pretio librarum vigintiduarum milium centum denariorum / ⁹... sicut nobis constitit evidenter per privilegium sive instrumentum emptionis supraposite antedicte; de quo pretio invenimus ipsos emptores sol¹⁰ [uisse] ... quondam Guidonis et Michaeli quondam Burgensis fratribus penitentie positus et constitutus a comuni pis(ano) ad ipsam solutionem recipiendam recipientibus pro comuni pis(ano) libras / ¹¹ [undecim] milia quinquaginta denariorum suprascripte monete sicut in scedis inde rogatis a Leonardo notario quondam Albertini de Calcina vidimus liquido contineri. Et invenimus dictos / ¹² [emptores] mutuasse ex forma consilii senatus inde dati libras quingentas denariorum que deerant furnimento dicte armate soluendas eisdem emptoribus vel compensandas ab eis / ¹³ [de dicto et] cum dicto pretio ad electionem suprascriptorum emptorum sicut in sceda inde rogata a Bonacurso notario de Sancto Nicholao nobis obstensa continetur; quas libras quingentas / ¹⁴ [dictos] emptores coram nobis existentes dixerunt se discomputare et compensare velle in dicto et cum dicto pretio. Quam compensationem sequentes formam dicti instrumenti et bre / ¹⁵ vis... admisimus quoad quantitates concurrunt. Item invenimus per quaternum compositum a dictis fratribus penitentie constitutus et prepositis discomputationibus faciendis / ¹⁶... havere [et mercibus] et lignis et navibus hominum de rengno domini imperatoris et hominum de Saona et quorundam saracenorum regis de Thunithi et hominum de te¹⁷ [rra] regis Aragonum secundum formam consiliorum senatus et consiliorum maiorum inde datorum et scriptum per Ugolinum notarium de Cisanello ad hoc a comuni pis(ano) scribam publicum / ¹⁸ [constitutum] dictos emptores restituisset quibusdam hominibus de rengno imperatoris libras sexcentas octuaginta soldos octo et denarios decem perceptas et exactas ab eis pro / ¹⁹ [dirictu] mer-

cium et haveris ipsorum hominum occasione predictae emptionis. Quas libras sexcentas octuaginta solidos octo et denarios decem dicti fratres penitentiae ad hoc a comuni / ²⁰ pis(ano) prepositi discomputaverunt et compensaverunt ipsis emptoribus in dicto et cum dicto pretio secundum formam suprascriptorum consiliorum inde datorum quoad quantitates concurrunt. Item invenimus per / ²¹ dictum quaternum quosdam homines de rengo et de provincitia et de Saona et de terra regis Aragonum dare debere dictis emptoribus pro directu extimationis eorum navium / ²² et lignorum secundum formam eorum privilegii libras duomilia quadrigentas triginta unam et solidos tres et denarios octo. Quas libras duomilia quadrigentas / ²³ triginta unam solidos tres et denarios octo suprascripti fratres penitentiae ad hoc a comuni pis(ano) prepositi sequentes formam predictorum consiliorum inde datorum discomputaverunt et compensaverunt dictis / ²⁴ emptoribus in dicto et cum dicto pretio quoad quantitates concurrunt. Item invenimus per predictum quaternum quosdam homines de Saona pro directu eorum haveris apud Pis(as) reducti /... ²⁵ missi dare debere dictis emptoribus secundum formam dicti privilegii libras sexcentas septuaginta et solidos tredecim denariorum. Quas libras sexcentas septuaginta et solidos / ²⁶ tredecim dicti suprascripti fratres penitentiae ad hoc a comuni pis(ano) prepositi sequentes formam predictorum consiliorum inde datorum discomputaverunt et compensaverunt dictis emptoribus in dicto et cum dicto pretio / ²⁷ quoad quantitates concurrunt. Et invenimus per suprascriptum quaternum Amar et Moccheum saracenos de terra regis de Thunithi dare debere suprascriptis emptoribus pro directu / ²⁸ [haveris] et mercium eorum secundum formam formam (sic) suprascripti privilegii libras sexaginta septem solidos duos et denarios quatuor suprascripti fratres penitentiae ad hoc a comuni pis(ano) prepositi sequentes formam / ²⁹ suprascriptorum consiliorum inde datorum discomputaverunt et compensaverunt dictis emptoribus in dicto et cum dicto pretio quoad quantitates concurrunt. Et invenimus per suprascriptum quaternum quosdam / ³⁰ homines et mercatores de terra regis Aragonum dare debere dictis emptoribus pro directu eorum haveris et mercium secundum formam suprascripti privilegii libras ducentas decem solidos quindecim et denarios / ³¹ sex. Quas libras ducentas decem solidos quindecim et denarios sex suprascripti fratres penitentiae ad hoc a comuni pis(ano) prepositi sequentes formam predictorum consiliorum inde datorum discomputaverunt et con/³² pensaverunt dictis emptoribus in dicto et cum dicto pretio quoad quantitates concurrunt. Et invenimus etiam per predictum quaternum quosdam homines et mercatores de rengo imperatoris dare / ³³ debere suprascriptis emptoribus libras sexmilia ducentas nonaginta octo et solidos quinque denariorum pro directu eorum haveris et mercium. Quas libras sexmilia ducentas nonaginta / ³⁴ octo et solidos quinque denariorum dicti fratres penitentiae ad hoc a comuni pis(ano) prepositi sequentes formam predictorum consiliorum inde datorum discomputaverunt et compensaverunt suprascriptis emptoribus in dicto et cum / ³⁵ dicto pretio quoad quantitates concurrunt. Quas omnes discomputationes et compensationes que sunt in summa libre decem milia trecente quinquaginta octo soldi novem et denarii / ³⁶ quatuor approbamus et iustas et legitime factas esse censemus. Et sic invenimus dictos emptores dare debere comuni pis(ano) libras centum nonaginta unam solidos decem et denarios / ³⁷ octo que

et qui restant ab eis soluende et soluendi de suprascripto pretio librarum vigin-
tiduarum milium centum denariorum. De quibus libris centum nonaginta una
soldos decem / ³⁸ [et] denariis octo Bartholomeus notarius dictus Mussus su-
prascriptus sibi retinuit libras tres denariorum debitas a comuni pis(ano) pro
suo feudo officii in quo fuit tempore domini Bernardini de Faventia pis(ano-
rum) / ³⁹ dei gratia potestatis cum Uguiccone Herri super investigando balistis
pis(ani) comunis secundum formam capituli brevis dicte potestatis; quas libras
tres denariorum ei compensavimus quoad quantitates con / ⁴⁰ currunt. Et resi-
duas libras centum octuaginta octo soldos decem et denarios octo predicti emp-
tores monitionem et mandatum nostrum sequentes nobis pro comuni pis(ano)
dederunt et / ⁴¹ soluerunt. Unde nos suprascripti modulatores formam nostri
brevis sequentes visis et inspectis a nobis privilegio dictorum emptorum et su-
prascriptis scedis / ... ⁴² a Leonardo notario et a Bonaccurso notario de Sancto
Nicholao et predictis consiliis ex quorum forma discomputationes et compensa-
tiones predictae admisse sunt et rationibus et allegationibus / ⁴³ dictorum empto-
rum diligentes consideratis gestionem et administrationem ipsorum emptorum
et discomputationes et compensationes predictas scriptas per suprascriptum
Ugolinum notarium de Cisanello et a / ⁴⁴ suprascriptis fratribus penitentiae re-
ceptas et nobis ut suprascriptum est obiectas a dictis emptoribus in omnibus ap-
probantes et admittentes quoad quantitates concurrunt suprascriptos emptores
ab impeti/⁴⁵ tione pis(ani) comunis et comune pis(anum) ab impetitione eorum-
dem emptorum absolvimus et liberamus. Salvo et reservato nobis modulatori-
bus quod de hiis et in hiis de quibus et in quibus / ⁴⁶ perquisiti et investigati non
sunt possimus eosdem emptores semel et pluries perquirere investigare et sen-
tentiare. Data et lecta est Pisis in curia domini / ⁴⁷ [Berna]rdini de Faventia
pis(anorum) dei gratia potestatis que est in turri Ugolini Farinate et consortum
in solario in quo fiunt consilia senatus in consilio senatus. Presentibus ipso do-
mino Ber / ⁴⁸ nardino de Faventia pis(anorum) dei gratia potestate et Bonaccur-
so et Marzucco cancellariis et Rainerio Homodei iudice et Rubertino domini
Leoli modulatoribus foretaneorum presentibus etiam / ... ⁴⁹ iudice, Pericciolo
Pertuso, Peccio de Pecciis, Pericciolo Mursio et aliis pluribus senatoribus. Do-
minice incarnationis anno domini millesimo ducentesimo qua / ⁵⁰ drigesimo
nono, indictione septima, octavo kalendas decembris.

Ego Iacobus quondam item Iacobi de Montanino Imperialis Aule et Sacri
Imperii notarius et nunc suprascriptorum modulatorum scriba publicus hanc
sententiam ab eisdem modulatoribus datam quoque parabola et mandato scripsi
et firmavi.